- ORIGINALE -

PROTOCOLLO
NR. 438 DEL 28 GEN. 2010

Comune di Ricigliano

-Provincia di Salerno-

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

n. 97 del 10.12.2009

Oggetto: Approvazione Regolamento buoni pasto.

L'anno duemilanove, addì dieci del mese di dicembre alle ore 13,30, nella sala delle adunanze della casa comunale, regolarmente convocata con tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale, nelle seguenti persone:

	Cognome e Nome – qualifica		Presente (SI – NO)
1	**Dott. Carmelo CAPONIGRI**	**- Sindaco -**	Si
2	**Dott. Francesco TURTURIELLO**	**-Vice Sindaco**	Si
3	**Ing. Carmine MALPEDE**	**-Assessore-**	Si
4	**Dott. Silvio CARDONE**	**- Assessore-**	Si
5	**Sig. Cristoforo GALANTE**	**- Assessore-**	No
	TOTALE PRESENTI		04

Assume la presidenza il sig. Dott. Carmelo CAPONIGRI
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Marotta
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione Regolamento buoni pasto.

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:

a) **In ordine alla regolarità tecnica**
Il Responsabile del Servizio _____

b) **in ordine alla regolarità contabile**
Il Responsabile del Servizio _____

LA GIUNTA MUNICIPALE

CONSIDERATO che l'art. 45, comma 1, del CCNL del 14/09/2000 degli Enti Locali prevede che gli Enti in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili possono istituire mense di servizio o in alternativa, secondo le modalità indicate dall'art. 46 del CCNL sopraccitato attribuire al personale buoni pasto sostitutivi previo confronto con le OO.SS.;
CONSIDERATO che l'art. 45, comma 2, del CCNL del 14/09/2000 del comparto Regioni ed Autonomie Locali prevede che possono usufruire del servizio mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane , con pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti e che la medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero;
RITENUTO OPPORTUNO adottare un regolamento che disciplini l'utilizzo dei buoni pasto in base alle trattative che si sono svolte tra la parte pubblica e la parte sindacale;
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Dpcm 18/11/2005 in materia di buoni pasto;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;
ALL'UNANIMITA' di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare l'allegato Regolamento (all. A) sull'utilizzo dei buoni pasto;
7) Di trasmettere il presente provvedimento alle R.S.U., alle OO.SS. Territoriali con i quali è stato effettuato il confronto, per quanto di competenza;
8) ***Di dichiarare*** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere agli atti successivi.

ALL. A

Regolamento per la disciplina del servizio di mensa a favore del personale comunale

Art. 1
Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti e per l'area della dirigenza.

2. Il Comune di Ricigliano, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio di mensa aziendale.

3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto)

4. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

5. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 5.

6. Si ha diritto al godimento di un buono-pasto per ogni giornata lavorativa come previsto
al successivo art. 3

7. Il buono pasto può essere utilizzato anche per il godimento dei servizi sostitutivi di mensa.

8. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
   - è necessario che il lavoratore sia in servizio;
   - è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.
   - il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2
Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti dell'autorizzazione di cui all'art. 24 della legge 11 giugno 1971 n. 426, per la vendita dei generi compresi nella tabella I dell'Allegato 5 del Decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato 4 agosto 1988 n. 375.

ART. 3
DIRITTO AL SERVIZIO DI MENSA

1. Ha diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale.

2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro, usufruendo dell'istituto della flessibilità.

3. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza tranne i casi di recupero debiti orari, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8 ore di lavoro.

4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 8 ore complessive nella giornata.

5. Nel caso di dipendenti soggetti a turni di lavoro che, per rilevanti esigenze organizzative sono obbligati a prestare attività lavorativa in fascia oraria distribuita in modo equilibrato attorno all'orario in cui è solitamente prevista la pausa mensa – pranzo e cena – si ha diritto al buono purché la prestazione effettiva (esclusa la pausa mensa) sia almeno di 6 ore.

6. il personale soggetto a turni di lavoro che a fine turno protrae il proprio turno di lavoro di oltre o almeno un ora per comprovate esigenze di servizio quali rilievi di incidenti stradali, tso ecc.., ha diritto al buono pasto anche senza l'interruzione del servizio. (art. 13 ccnl 2004/2005).

7. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione.

8. Concorrono al raggiungimento delle otto ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo. I permessi devono essere regolarmente concessi e registrati.

Art. 4
Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento.

Art. 5
Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il buono deve avere un valore nominale sufficiente a coprire i 2/3 del costo di un pasto completo comprendente un primo, un secondo, un contorno frutta e bevande. Il rimanente terzo è a carico del lavoratore.

2. In prima applicazione del presente regolamento il valore nominale del buono pasto è fissato in € . Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata, con delibera di Giunta Comunale.

3. Il buono pasto
   - deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
   - non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
   - può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati;
   - è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all'IRAP per l'Amministrazione per la parte eccedente € 5,29;

Art. 6
Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente che intenda richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all'amministrazione comunale copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati.

2. In caso di deterioramento dei buoni pasto l'amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

Art. 7
Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento.

2. I buoni pasto vengono conteggiati da un incaricato del settore competente per gli affari del personale sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come controllati e comunicati dai dirigenti di settore e come risulta dalle marcature del badge o del cartellino marcatempo. La consegna viene effettuata nelle mani dei responsabili di segreteria dei vari settori che provvedono alla distribuzione ad ogni dipendente appartenente al settore stesso.

3. Il numero dei buoni pasto distribuiti ad ogni dipendente e il relativo numero di serie progressivo stampigliato sugli stessi è annotato su appositi moduli da un incaricato del settore, in modo da poter permettere controlli sul loro corretto utilizzo.

4. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e scaduta tale data essi possono essere restituiti e sostituiti con altri solo entro il termine contrattualmente concordato con la ditta fornitrice (attualmente 30 giorni).

5. I dirigenti dei singoli Settori sono responsabili della corretta erogazione dei buoni pasto ai dipendenti che ne hanno diritto in relazione alle comunicazioni mensili previste dal comma 2 del presente articolo.

6. I dipendenti, da parte loro, sono tenuti ad utilizzare i buoni pasto in numero corrispondente agli effettivi rientri. L'uso indebito può dar luogo non solo al recupero degli stessi, ma anche ad un procedimento disciplinare in caso di grave negligenza.

Art. 8
Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa

1. A norma dell'articolo 3 della legge 2 settembre 1997 n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), l'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l'importo giornaliero ivi previsto.

Art. 9
Personale di qualifica Dirigenziale

1. I dirigenti dei settori ed il Segretario comunale hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane, escluso il sabato e comunque per un massimo di due buono pasto a settimana o otto mensili. L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dagli stessi dirigenti, mediante la sottoscrizione di una specifica attestazione nelle schede di presenza già in uso.

Art. 10
Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in materia previste dal C.C.N.L. per il Comparto Enti Locali e successivi Accordi Contrattuali.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Dott. Carmelo Caponigri)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Vincenzo Marotta)

-RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE-

La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Preto
vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
Ricigliano lì 28 GEN. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Vincenzo Marotta)

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

☐ CHE in data 28 GEN. 2010, l'adozione e la pubblicazione della presente deliberazione è s
partecipata ai capigruppo consiliari, come all'uopo prescritto dall'art. 125, comma 1^ , D.
267/2000;

☐

☐ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____ :

○ Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, (art. 134, comma 3^ D.Lgs 267/2000;

○ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4^, D.Lgs 267/2000;

○

Lì, 28 GEN. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Vincenzo Marotta)